COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2025
COM(2025) 697 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei

(1) CONTESTO

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei[1] conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento questo potere è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione deve elaborare una relazione sull'esercizio del potere conferitole al più tardi nove mesi prima della scadenza di ogni periodo di cinque anni. La Commissione ha presentato la sua prima relazione nel novembre 2015[2] e la seconda relazione nel dicembre 2020[3]. Il potere di adottare atti delegati è stato automaticamente prorogato per un periodo di cinque anni dopo ciascuna delle due relazioni, in quanto non è stato revocato né dal Parlamento europeo né dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

Il presente documento è la terza relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 691/2011 e riguarda il periodo compreso fra il 2020 e il 2025.

(2) ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE IN FORZA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011

Dall'ultima relazione, presentata nel 2020, la Commissione ha adottato tre regolamenti delegati della Commissione.

- Il regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione ha modificato gli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011[4] come indicato di seguito.
    - L'elenco degli inquinanti atmosferici e degli elementi oggetto di trasmissione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 691/2011 è stato aggiornato per allinearlo: i) all'elenco dei gas a effetto serra oggetto di

[1] GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/691/oj.

[2] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei, COM(2015) 577 final del 23 novembre 2015.

[3] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in forza del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei, COM(2020) 776 final del 2 dicembre 2020.

[4] Regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione, del 19 novembre 2021, recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/125/oj).

comunicazione nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; ii) alle linee guida per gli inventari delle emissioni nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza; e iii) alle definizioni stabilite dalla direttiva sui limiti nazionali di emissione[5].

- Per una migliore attuazione della politica climatica, l'allegato II impone ora agli Stati membri di fornire una ripartizione del gettito fiscale proveniente dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e da altre imposte sul carbonio.

- Le tabelle C ed E dell'allegato III sono state soppresse per ridurre l'onere a carico degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali tabelle non erano più necessarie per produrre aggregati dell'UE in quanto Eurostat aveva sviluppato un nuovo metodo basato su altri dati prontamente disponibili.

- L'allegato IV sui conti delle spese per la protezione dell'ambiente opera ora una distinzione tra i seguenti tipi di operatori economici: attività ausiliarie delle imprese, imprese in quanto produttori secondari e specializzati e famiglie in quanto consumatori.

- L'ambito di applicazione dell'allegato V relativo al settore dei beni e dei servizi ambientali è stato esteso dalla quota di natura commerciale dell'economia al totale dell'economia.

- I termini per la trasmissione dei conti economici ambientali europei sono stati ridotti per migliorare l'utilità dei conti ai fini dell'elaborazione delle politiche.

- Il regolamento delegato (UE) 2025/472 della Commissione[6] ha introdotto l'obbligo di utilizzare la classificazione statistica delle attività economiche (NACE) Rev. 2.1 per la trasmissione dei conti ambientali e ha modificato il regolamento (UE) n. 691/2011 per aggiornare gli obblighi in materia di trasmissione dei dati, passando dalla NACE Rev. 2 alla NACE Rev. 2.1 (l'aggiornamento più recente) per gli allegati interessati.

---

[5] Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj).

[6] Regolamento delegato (UE) 2025/472 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/472, 11.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/472/oj).

- Il regolamento delegato (UE) 2025/1131 della Commissione[7] ha incluso gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici nei conti ambientali europei e ha introdotto la classificazione statistica delle finalità ambientali.

  I dati riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, sono indispensabili per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Le caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici sono state pertanto incluse nei conti ambientali europei. I dati riguardano tutte le attività e i settori economici. L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011, modificato dal regolamento (UE) 2024/3024, impone specificamente alla Commissione di adottare un atto delegato.

  A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 691/2011, lo stesso regolamento delegato della Commissione ha inoltre sostituito la precedente classificazione delle attività di protezione dell'ambiente con la classificazione statistica delle finalità ambientali. Detta nuova classificazione si applica agli allegati IV, V e VIII. L'articolo 3, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati quando un allegato richiede un aggiornamento per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici.

La totalità di tali regolamenti costituisce aggiornamenti tecnici delle variabili, delle classificazioni statistiche e delle tabelle per la trasmissione dei dati stabilite dal regolamento. Gli aggiornamenti erano necessari per soddisfare le esigenze di informazioni dell'UE nel quadro del Green Deal europeo o per allinearsi alle nuove norme statistiche, ad esempio per quanto riguarda le classificazioni.

Durante i lavori preparatori per tutti i summenzionati regolamenti delegati della Commissione sono state effettuate opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Il gruppo di lavoro di Eurostat sui conti ambientali e quello su contabilità e statistiche ambientali monetarie sono stati consultati nel corso delle riunioni tenutesi nel maggio 2021, 2022, 2023 e 2024. Il gruppo di esperti formato dai direttori delle statistiche e dei conti settoriali e ambientali è stato consultato nell'ottobre 2021, 2022, 2023 e 2024. Tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio sono stati debitamente informati.

In un prossimo futuro la Commissione potrebbe avere necessità di continuare ad avvalersi dei poteri conferitile dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 10, per rispondere meglio alle esigenze in materia di dati delle attuali e future politiche dell'UE.

(3) CONCLUSIONI

[7] Regolamento delegato (UE) 2025/1131 della Commissione, del 26 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e introduce la classificazione delle finalità ambientali (GU L, 2025/1131, 4.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1131/oj).

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre dei poteri conferitile dal regolamento (UE) n. 691/2011, in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati per rispecchiare i progressi compiuti nelle metodologie statistiche e per adeguare le priorità per rispondere alle nuove esigenze di informazioni ambientali.